

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 703-36424 del 18.09.2012 di concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Rivarolo e da acque sotterranee mediante n. 5 pozzi, in Comune di Rivarolo C.se, ad uso geotermico, assentita alla Klima s.r.l.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 703-36424 del 18.09.2012 - Codice univoco: TO-A-10371, TO-P-10419, TO-P-10420, TO-P-10421, TO-P-10422, TO-P-10423

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

Determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Klima s.r.l. (omissis) con sede legale in Torino, C.so Tirreno 45, la concessione di derivazione d'acqua superficiale dal Canale di Rivarolo, a sua volta derivato dal T. Orco, in Comune di Rivarolo C.se, e di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante n. 5 pozzi, in Comune di Rivarolo C.se;

2. che la quantità d'acqua superficiale da derivare dal Canale di Rivarolo é fissata in misura non superiore a 50,00 l/s, per una portata media di 9,60 l/s, cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di 150.000 metri cubi, ad uso geotermico (raffrescamento);

3. che la quantità d'acqua sotterranea da derivare é fissata in misura complessiva pari a 10,00 l/s massimi e medi, cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di 155.520 metri cubi, ad uso geotermico (riscaldamento) e il prelievo sarà effettuato mediante i seguenti pozzi:

- Pozzo P1 profondo 26 m: 2,00 l/s massimi e medi cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi 31.104, ubicato in Comune di Rivarolo, Foglio di Mappa n. 8 Particella n. 1253 - Codice identificativo univoco TO-P-10419;

- Pozzo P2 profondo 26 m: 4,00 l/s massimi e medi cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi 62.208, ubicato in Comune di Rivarolo, Foglio di Mappa n. 8 Particella n. 1160 - Codice identificativo univoco TO-P-10420;

- Pozzo P3 profondo 27 m: 4,00 l/s massimi e medi cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi 62.208, ubicato in Comune di Rivarolo, Foglio di Mappa n. 8 Particella n. 1160 - Codice identificativo univoco TO-P-10421;

- Pozzo P4 (piezometro 1) di soccorso, profondo 32 m: 1,60 l/s massimi e medi cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi 24.883, ubicato in Comune di Rivarolo, Foglio di Mappa n. 8 Particella n. 1258 - Codice identificativo univoco TO-P-10422;

- Pozzo P5 (piezometro 2) di soccorso, profondo 24 m: 1,10 l/s massimi e medi cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi 17.107, ubicato in Comune di Rivarolo, Foglio di Mappa n. 8 Particella n. 1257 - Codice identificativo univoco TO-P-10423;

4. che la derivazione di acque superficiali sarà esercitata dal 15 aprile al 15 ottobre; quella per le acque sotterranee sarà esercitata dal 16 ottobre al 14 aprile e nel restante periodo sarà effettuata solo in soccorso qualora eccezionalmente non fosse possibile derivare l'acqua dal Canale di Rivarolo;

5. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
6. di stabilire che la concessione, per quanto riguarda le acque superficiali, rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione dell'utenza dalla quale deriva;
7. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
8. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
9. che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua, nel tratto interessato dal prelievo, che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
10. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22.
(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 18.09.2012:
"(... omissis ...)

Art. 12 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua, nel tratto interessato dal prelievo, che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli

obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

(... omissis ...)"